CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

DEL 443 / 2024 **29/07/2024**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 LUGLIO 2024

(proposta dalla G.C. 16 luglio 2024)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

AHMED ABDULLAHI Abdullahi	CROSETTO Giovanni	RUSSI Andrea
APOLLONIO Elena	DAMILANO Silvia	SALUZZO Alberto Claudio
BORASI Anna Maria	DIENA Sara	SANTIANGELI Amalia
CAMARDA Vincenzo Andrea	FIRRAO Pierlucio	SCANDEREBECH Federica
CASTIGLIONE Dorotea	FISSOLO Simone	SGANGA Valentina
CATANZARO Angelo	GARCEA Domenico	TOSTO Simone
CATIZONE Giuseppe	GARIONE Ivana	TUTTOLOMONDO Pietro
CERRATO Claudio	IANNO' Giuseppe	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	LEDDA Antonio	
CIORIA Ludovica	LIARDO Enzo	
CONTICELLI Nadia	PIDELLO Luca	
CREMA Pierino	RAVINALE Alice	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 34 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - PORCEDDA Marco - ROSATELLI Jacopo - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: ABBRUZZESE Pietro - DAMILANO Paolo - DE BENEDICTIS Ferrante - GRECO Caterina - MACCANTI Elena - PATRIARCA Lorenza - RICCA Fabrizio

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLO Annalisa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI E CONTRIBUTI UNIFICATI PER N. 7 PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI SFAVOREVOLI AL COMUNE DI TORINO IN CAUSE SEGUITE DALL'AVVOCATURA COMUNALE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 15.551,87

Proposta del Sindaco Lo Russo.

Premesso che:

- al fine di garantire la puntualità nei pagamenti delle spese legali, il Comune ha da sempre previsto l'accantonamento di un importo adeguato in un apposito capitolo di bilancio per le cause seguite dall'Avvocatura Comunale, destinato a fronteggiare lo specifico rischio legale della condanna alle spese di causa (Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LITI - settore 041), il cui ammontare è stimato su base storica;
- la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del TUEL", enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento", rimarcando pertanto la necessità del presente provvedimento, prima del pagamento del debito, avendo il provvedimento natura non costitutiva dell'obbligazione (già sorta e perfezionata per effetto del provvedimento del giudice), ma assolvendo la finalità di ricondurre, all'interno del sistema di bilancio, un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- la suddetta deliberazione richiama il paragrafo 9, punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili", da cui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.

Considerato che:

- allo stato, il Comune di Torino è tenuto al pagamento di spese legali relative a n. 7 provvedimenti giudiziali - indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente atto - per complessivi Euro 15.551,87;
- le spese stabilite dai Giudici nei provvedimenti sono state incrementate, ove dovuti, nella misura degli oneri di legge, ossia rimborso spese forfettarie 15%, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali ed in relazione agli arrotondamenti;
- per alcune spese legali - come indicato nell'allegato 1 del presente atto - è già pervenuta dalla controparte richiesta di pagamento, da cui decorrono 120 giorni per l'adempimento, come previsto dall'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 (come modificato dall'articolo 147 della Legge n. 388/2000) e, comunque, ulteriori richieste potrebbero pervenire nelle more dell'approvazione del presente atto.

Visto:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale DEL 840 del 18 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 della Città di Torino;
- l'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 che recita testualmente: *«Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.*

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a. sentenze esecutive; b.- e. (omissis).*
2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 eseguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;*

- l'articolo 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670 / 2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.

Verificato che:

- con la sentenza del 26 febbraio 2024, n. 1286/2024 (allegato 2), pubblicata il 10 aprile 2024, il Tribunale di Torino - Sezione Terza Civile - nell'appello R.G. 8708/2023 promosso da *omissis* contro SORIS Società di Riscossione S.p.A. e contro il Comune di Torino, relativo all'ordinanza-ingiunzione di violazione del Regolamento comunale sull'inquinamento acustico emessa nei confronti dell'appellante - ha condannato la Città di Torino e SORIS S.p.A., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di primo grado liquidate in Euro 925,00, oltre oneri di legge e del giudizio di appello, liquidate Euro 1.107,00, oltre oneri di legge, per un totale di Euro 3.706,76, di cui Euro 1.853,38 - pari al 50% dell'importo complessivo - risultano a carico del Comune di Torino.

SORIS S.p.A. in data 3 maggio 2024 ha provveduto al pagamento in solido della somma per entrambi i gradi di giudizio, per l'importo complessivo di Euro 3.706,76 e tratterrà il 50% della somma dal prossimo riversamento al competente settore della Città, come risulta dalla corrispondenza e-mail conservata agli atti. Il riconoscimento del debito e la rifusione a SORIS S.p.A. delle spese liquidate in sentenza per il primo grado di giudizio a carico della Città verranno effettuati dalla Divisione Commercio - che ha già avviato l'iter con proposta di deliberazione n. 15481/2024 del 20 maggio 2024 - ed alla rifusione a SORIS S.p.A. di Euro 1.201,04 per le spese di

secondo grado, che vengono portate a riconoscimento nel presente provvedimento, si provvederà con stanziamenti del Dipartimento Avvocatura;

- con la sentenza del 15 marzo 2024, n. 297/2024 (allegato 3), pubblicata il 28 marzo 2024, la Corte d'Appello di Torino - Sezione Prima Civile, respingendo l'Appello R.G. 520/2022 del Comune di Torino nei confronti di *omissis* - in qualità di liquidatrice della Società Club 84 di *omissis* s.n.c - e nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, compensava tra le parti le spese del grado, indicando la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ex articolo 13 D.P.R. n. 115/2002, e confermava la pronuncia del Tribunale di Torino - sentenza n. 4895/2021 - Sezione 8^ civile (allegato 4), pubblicata l'8 novembre 2021, resa nel giudizio R.G. 22761/2020 (in opposizione alla cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate per canoni di locazione arretrati sull'immobile sito in corso Massimo d'Azeglio 9, la quale condannava le parti convenute, Comune di Torino e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice *omissis*, in qualità di liquidatrice della Società Club 84 di *omissis* s.n.c., liquidate in Euro 4.015,00 oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa per un totale complessivo a carico della Città di Euro 5.858,37. Il pagamento dell'ulteriore contributo unificato per Euro 1.138,50 è stato effettuato dal Dipartimento Avvocatura in data 4 aprile 2024 (allegato 5), a seguito della richiesta pervenuta via pec in data 28 marzo 2024 dalla cancelleria della Corte d'Appello di Torino, onde evitare la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate e il rischio dell'aggravarsi della posizione debitoria in capo all'Ente nelle more del completamento dell'iter ex articolo 194, comma 1, lettera a);
- con la sentenza del 20 maggio 2024, n. 534/2024 (allegato 6), pubblicata il 20 maggio 2024, il TAR Piemonte - Sezione Seconda - nel ricorso R.G. 280/2020 promosso dal CONDOMINIO DI VIALE CURRENO N. 57/1 Torino e da alcuni condomini, relativo alla richiesta di declaratoria di nullità e per l'annullamento della concessione in sanatoria della trasformazione del sottotetto da uso sgombero ad abitativo – ha condannato la Città al pagamento delle spese di lite nella misura Euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge al rimborso, per un terzo del contributo unificato, per un totale complessivo di Euro 2.012,67;
- con la sentenza del 24 maggio 2024, n. 3067/2024 (allegato 7), pubblicata in pari data, il Tribunale di Torino - Sezione Terza Civile - nel ricorso in appello R.G. 3548/2024 ex articolo 437 c.p.c di opposizione a verbale codice della strada promosso dall'avvocato *omissis* contro il Comune di Torino, per la riforma della sentenza n. 2022/2023 dell'8 agosto 2023, emessa dal Giudice di Pace di Torino nel giudizio avente n. R.G. 12433/2022 - la Città è stata condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello liquidate in Euro 462,00 a titolo di compenso, oltre contributo unificato, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende, per un importo complessivo di Euro 738,61 - che viene portato a riconoscimento nel presente provvedimento e per il cui pagamento si provvederà con stanziamenti del Dipartimento Avvocatura - e al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado R.G. 12433/2022, liquidate in Euro 278,00 a titolo di compenso, oltre contributo unificato, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende. Il riconoscimento del debito e la rifusione delle spese liquidate in sentenza per il primo grado di giudizio a carico della Città verranno effettuati dal Dipartimento Corpo Polizia Locale;
- con nota del 9 aprile 2024 (allegato 8) l'Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava al Comune di Torino l'intimazione di pagamento n. 110 2024 90115744 23/000, tra i quali importi figurava la cartella n. 1102019002184869100 per Euro 4.498,30, relativa al pagamento del contributo unificato e delle spese processuali, per conto del Tribunale di Torino Ufficio Recupero Crediti, della sentenza del 13 ottobre 2015, n. 1527/2015 del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro (allegato 9) nel ricorso R.G.L. 2086/2015 promosso da *omissis*, avverso il diniego alla domanda di reddito di inserimento sociale dal 2009 al 2014. In tale sentenza il Comune veniva

condannato a rifondere all'Erario le spese di lite inizialmente liquidate in Euro 6.800,00. Successivamente a detta pronuncia, il Sig. *omissis* ha proposto appello e successivo ricorso innanzi la Corte di Cassazione, che con pronuncia n. 820/2024 ha rigettato definitivamente il ricorso avversario.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha così notificato l'intimazione di pagamento n. 11020249011574423000 del 29 marzo 2024 relativo alla cartella esattoriale n. 11020190021848691000 di Euro 4.498,30 per il pagamento del contributo unificato e delle spese processuali sostenute in favore del legale del Sig. *omissis* dal Ministero della Giustizia, Ente creditore in relazione alla succitata Sentenza 1527/2015 in quanto il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.

Stante il termine fissato nell'intimazione per il pagamento, nelle more del completamento dell'iter del riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000, con atto di liquidazione ALIQ 6596 del 30 aprile 2024 (allegato 10) si è provveduto a liquidare l'intero importo all'Erario e viene portato a riconoscimento nel presente provvedimento;

- con nota prot. gen. n. 250 del 15 marzo 2024 (allegato 11) l'Agenzia delle Entrate notificava al Comune l'avviso di liquidazione n. 2022/009/SC/000003499/0/002 per Euro 208,75 relativo al pagamento del contributo unificato - a carico di entrambe le parti solidamente obbligate - per la registrazione della sentenza del 10 agosto 2022, n. 3499/2022 del Tribunale di Torino – Sezione Prima Civile (allegato 12) - nel ricorso R.G. 11364/2020 promosso dal CONDOMINIO sito in TORINO CORSO AGNELLI n. 130 contro il Comune di Torino, relativo alla richiesta di restituzione dei canoni di occupazione suolo e aree pubbliche (C.O.S.A.P.), con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite ex art. 92 del c.p.c..

Il pagamento complessivo dell'avviso di liquidazione è stato effettuato dall'avvocato di controparte che ha richiesto il rimborso di Euro 104,38, pari al 50% di quanto versato all'Erario (documentazione conservata agli atti del Dipartimento Avvocatura). La liquidazione di Euro 104,38 è stata effettuata con atto ALIQ 7267/2024 del 17 maggio 2024 (allegato 13) nelle more del completamento dell'iter ex articolo 194, comma 1, lettera a) e viene portato a riconoscimento nel presente provvedimento.

Considerato, pertanto, che si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, come da relazione dell'Avvocatura Comunale allegata alla presente deliberazione (allegato 14) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di Euro 15.551,87 relativo a spesa corrente.

Acquisito agli atti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 15).

La Dirigente responsabile dichiara, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;

Visto l'art. 137 e ss. del D.Lgs.26 agosto 2016, n. 174 (Codice della Giustizia Contabile);

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivanti dal pagamento delle spese legali e contributi unificati per n. 7 provvedimenti giudiziali esecutivi sfavorevoli al Comune di Torino in cause seguite dall'Avvocatura Comunale per un importo complessivo di Euro 15.551,87 come analiticamente illustrato nella relazione allegata (allegato 14) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che:

• l'importo oggetto di riconoscimento, come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, è dato dagli importi stabiliti dai Giudici nei provvedimenti e incrementato nella misura degli oneri di legge, rimborso spese forfettarie 15%, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
• le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali e in relazione agli arrotondamenti;
• il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
• trattandosi di debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, il riconoscimento avviene restando impregiudicata la loro impugnazione;
• le somme necessarie per la copertura del debito suindicato di Euro 15.551,87 risultano già stanziate nel Bilancio di previsione dell'anno 2024 negli appositi stanziamenti di spesa di competenza del Dipartimento Avvocatura al Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LITI - settore 041"; di tale somma, Euro 9.810,69 risultano ancora da liquidare, ed Euro 5.741,18 risultano già liquidati come segue:
- l'importo di Euro 1.138,50 a titolo di contributo unificato integrativo relativo alla sentenza del 15 marzo 2024, n. 297/2024 (allegato 3), pubblicata il 28 marzo 2024, della Corte d'Appello di Torino - Sezione Prima Civile risulta già versato in data 4 aprile 2024 (allegato 5) nelle more del

completamento dell'iter ex articolo 194, comma 1, lettera a);
- l'importo di Euro 4.498,30 a titolo di rimborso allo stato delle spese di lite per gratuito patrocinio relativo alla sentenza del 13 ottobre 2015, n. 1527/2015 del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro in relazione all'intimazione di pagamento 110 2024 90115744 23/000 dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione risulta già liquidato in data 30 aprile 2024 con atto di liquidazione ALIQ 6596/2024 (allegato 10) nelle more del completamento dell'iter ex articolo 194, comma 1, lettera a);
- l'importo di Euro 104,38 a titolo di rimborso alla controparte del 50% del contributo unificato relativo all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate 2022/009/SC/000003499/0/002 risulta già liquidato in data 17 maggio 2024 con atto di liquidazione ALIQ 7267/2024 (allegato 13) nelle more del completamento dell'iter ex articolo 194, comma 1, lettera a);

pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;

3. di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori dei Dipartimenti interessati, affinché provvedano con urgenza all'impegno ed alla liquidazione delle relative spese, al fine di non arrecare danno all'Ente;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex articolo 23, comma 5, Legge 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 267/200 e s.m.i., al fine di dare esecuzione ai procedimenti:

• R.G. 8708/2023 promosso da *omissis* contro SORIS S.p.A. e contro il Comune di Torino, innanzi il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Terza Civile - Sentenza n. 1286/2024 pubblicata il 10 aprile 2024 (lite 168/2023 AM);
• R.G. 520/2022 promosso dal Comune di Torino nei confronti di *omissis* - in qualità di liquidatrice della Società Club 84 di *omissis*s.n.c - e nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, innanzi la Corte d'Appello di Torino - Sezione Prima Civile - Sentenza n. 297/2024 del 15 marzo 2024 (lite 82/2022 GG);
• R.G. 22761/2020 promosso da *omissis* - in qualità di liquidatrice della Società Club 84 di *omissis*s.n.c – contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e contro il Comune di Torino, innanzi il Tribunale di Torino - Sezione 8^ civile - Sentenza n. 4895/2021 dell'8 novembre 2021 (lite 17/2021 VL);
• R.G. 280/2020 promosso dal CONDOMINIO DI VIALE CURRENO N. 57/1 Torino e da alcuni condomini contro il Comune di Torino, innanzi il TAR Piemonte - Sezione Seconda - Sentenza n. 534/2024 (lite 146/2020 EB);
• R.G. 3548/2024 promosso dall'*omissis* contro il Comune di Torino, innanzi il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Terza Civile - Sentenza n. 3067/2024 pubblicata il 24 maggio 2024 (lite 148/2024 LM);
• pagamento contributo unificato e spese processuali in relazione all'intimazione di pagamento 11020249011574423/000 dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione del 29 marzo 2024 (cartella esattoriale 11020190021848691000 (lite 779/2014 RM);
• rimborso contributo unificato alla controparte in relazione all'avviso di liquidazione dell'imposta dell'Agenzia delle Entrate n. 2022/009/SC/000003499/0/002 prot. 250 del 15 marzo 2024 (lite 274/20 AM).

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Castiglione Dorotea, Catanzaro Angelo, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 22
VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:
Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Castiglione Dorotea, Catanzaro Angelo, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 22
VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:
Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE	LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo	Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-443-2024-All_14-Allegato_1.xls.p7m
2. DEL-443-2024-All_15-PROT._581.pdf
3. DEL-443-2024-All_17-VERBALE_N._18_DEL_9.7.2024.pdf.p7m

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento